

## A chi è rivolto

Alle persone coniugate che intendono separarsi e/o divorziare che possiedono i requisiti previsti dall'art. 12 della legge n. 162/2014

## Descrizione

### LE NUOVE POSSIBILITÀ PER SEPARAZIONI/DIVORZI

L'art. 12 della legge n. 162/2014 prevede la possibilità per i coniugi di concludere un accordo di separazione, modifica delle precedenti condizioni di separazione o divorzio dinnanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune.

L'assistenza degli avvocati difensori è, in questo caso, facoltativa.

Tale modalità semplificata è possibile solo se:

- non vi sono figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti (i figli vanno intesi come comuni ai coniugi richiedenti);
- l'accordo non contiene patti di trasferimento patrimoniale.

Il procedimento prevede un doppio passaggio dinnanzi all'Ufficiale di Stato Civile, a distanza di non meno di 30 giorni. In seguito all'entrata in vigore della Legge n. 55 del 6 maggio 2015, i termini di separazione per pervenire al divorzio sono ridotti a 6 mesi nel caso di separazione consensuale, ad un anno nel caso di separazione giudiziale.

## Copertura geografica

Comune di Pietra Ligure

## Come fare

Rivolgersi all'Ufficiale di Stato Civile, richiedendo un appuntamento;

## *Nota bene:*

Competente a ricevere l'accordo è il Comune di:

- celebrazione del matrimonio in forma civile;
- celebrazione del matrimonio in forma religiosa;
- trascrizione del matrimonio celebrato all'estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero);
- residenza di uno dei coniugi;

## *Non ci devono essere:*

- **figli minori** di entrambi i coniugi;
- **figli maggiorenni** di entrambi i coniugi, incapaci, portatori di handicap grave ai sensi dell'art.3, c.3, della L. n.104/1992, o economicamente non autosufficienti.

Inoltre l'**accordo di separazione/divorzio, che si stipulerà presso l'ufficiale di stato civile, NON potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale** (es. uso della casa coniugale, liquidazioni una tantum, ecc.), ad **eccezione dell'obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico. Se non c'è accordo tra le parti, la competenza resta del Tribunale.**

## Cosa serve

L'istanza compilata da entrambi i coniugi.

### **Cosa si ottiene**

Due appuntamenti a distanza di almeno di un mese l'uno dall'altro - il secondo di conferma dell'accordo di separazione/divorzio. Una volta confermato l'accordo, gli effetti civili della separazione e/o divorzio decorreranno dalla data di stipula dell'accordo stesso (ossia dalla data del primo appuntamento con l'ufficiale di Stato Civile).

**Nota bene:** con la separazione non viene modificato lo stato civile del richiedente.

### **Tempi e scadenze**

A seguito dell'invio dell'istanza da parte dei richiedenti, l'Ufficiale di stato civile fisserà due appuntamenti a distanza di almeno un mese l'uno dall'altro:

Il giorno del primo appuntamento entrambi i coniugi si dovranno presentare personalmente (non è ammessa la procura) innanzi all'ufficiale di stato civile per la redazione dell'accordo che sarà sottoscritto dalle parti.

L'ufficiale dello stato civile deciderà con i coniugi una data per un nuovo appuntamento (da fissare oltre i 30 giorni dalla firma dell'accordo), al fine della conferma dell'accordo stipulato; nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all'ufficiale di stato civile per confermare o meno l'accordo sottoscritto.

**ATTENZIONE: La mancata presentazione alla data stabilita, anche solo di uno dei due coniugi e a prescindere dalle motivazioni, comporterà la mancata conferma dell'atto che verrà meno senza nessuna conseguenza, nel senso che sarà come se non fosse mai stato formato: ciò significa che per addivenire alla separazione/divorzio dovrà essere avviato un nuovo procedimento.**

Si specifica altresì che in sede di conferma non è possibile modificare l'accordo stipulato durante il primo appuntamento.

### **Procedure collegate**

#### MODIFICA DEGLI ACCORDI

I coniugi, sempre a condizione che non vi siano figli comuni minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, possono dichiarare congiuntamente innanzi all'Ufficiale di Stato Civile di voler modificare le condizioni di separazione o divorzio già stabilite limitatamente a:

- attribuzione dell'assegno periodico;
- revoca dell'assegno periodico;
- revisione quantitativa dell'assegno periodico.

Sarà anche in tale caso necessario concordare un appuntamento presso l'Ufficio di Stato Civile.

### **Quanto costa**

È previsto il versamento di un diritto fisso di € 16,00 da effettuare tramite il portale pago pa disponibile sul sito istituzionale del comune. La ricevuta dello stesso dovrà essere consegnata il giorno del primo appuntamento; è necessario un unico pagamento per entrambi i coniugi e per entrambi gli appuntamenti.